



COMUNE DI GROTTI

PROVINCIA DI AGRIGENTO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DI REG.

ANNO 2015

OGGETTO: Legge regionale 08 aprile 2010, n.ro 9, art.05 comma 2 ter introdotto dall'art.1, comma 2 della legge regionale 09 gennaio 2013, n.ro 3. Applicazione – Individuazione dell'area di raccolta ottimale “ARO in forma associata tra i Comuni di Grotte e Castrolibero Approvazione schema di convenzione – Autorizzazione sottoscrizione e atti conseguenti

L' anno DUEMILAQUINDICI addì 11 del mese di giugno alle ore 20,00 e seguenti, nel Comune di Grotte e nella Sala Consiliare, su determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 20 comma 1, della L.R. 13/08/1992 n.7, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica nelle persone dei Signori:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1	Carlisi Antonio Salvatore	X	
2	Liotta Calogera	X	
3	Marchetta Serafina	X	
4	Rizzo Salvatore		X
5	Collura Angelo	X	
6	Di Salvo Roberta	X	
7	Castronovo Piero	X	
8	Cipolla Zina Maria	X	
9	Puglisi Angelo	X	
10	Arnone Giuseppe	X	
11	Todaro Anna Maria		X
12	Magri Gaetano Davide	X	
13	Cimino Vincenzo	X	
14	Cutaia Leonardo	X	
15	Lombardo Santino		X

Assume le funzioni di Presidente il Dott. Carlisi Antonio Salvatore che con l'assistenza e la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Vincenzo Chiarenza, constatata la presenza del numero legale di Consiglieri per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. E' presente alla seduta il Vice Sindaco Aquilina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: *Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, art. 5 comma 2-ter introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2013 – applicazione – Individuazione dell'Area di raccolta ottimale "ARO in forma associata tra i comuni di Grotte e Castrofilippo" – Approvazione schema di convenzione – Autorizzazione alla sottoscrizione e atti conseguenti.*



IL SINDACO

VISTA

la Legge regionale del 08.04.2010, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 5 comma 2-ter introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2013, che testualmente così recita: " Nel territorio di ogni ambito individuato ai sensi dei commi precedenti, nel rispetto del comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituito dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i Comuni, in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, previa redazione di un piano di intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d'ambito e approvato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, possono procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti"

VISTA

la circolare n. 1 del 1 febbraio 2013 dell'Assessorato regionale energia e servizi di pubblica utilità, avente ad oggetto: "Direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti. Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 integrata e modificata dalla legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Della Regione Siciliana del 15 febbraio 2013, parte I, n. 8;

VISTA

la circolare del 23 maggio 2013, prot. 1290, dell'Assessorato regionale energia e servizi di pubblica utilità, avente ad oggetto: "Linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 5 comma 2-ter della Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, nelle more dell'adozione dei Piani d'Ambito", inviata a tutti i Sindaci dei Comuni della Regione Siciliana;

VISTO

il D.P.Reg. n. 531 del 4 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 6 luglio 2012, parte I, n. 27, che approva il Piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, prevedendo in via definitiva n. 18 Ambiti territoriali ottimali;

VISTO

il "Modello di organizzazione dell'ARO e schema di convenzione", pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale energia e servizi di pubblica utilità;

CONSIDERATO

che si sono svolti ripetuti incontri per affrontare la problematica della gestione integrata del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani tra i Sindaci dei comuni di Grotte e Castrofilippo, con i tecnici dei suddetti comuni, tutti facenti parte dell'ex ATO AG2 e soci della società "GESA AG2" spa, oggi in liquidazione, attuale gestore del servizio fino alla data che il legislatore ha previsto;

CONSIDERATO

che a seguito dei suddetti incontri i Sindaci dei Comuni hanno concordato pienamente ed univocamente la volontà di avvalersi del disposto di cui all'art. 5 comma 2-ter della Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, nelle more dell'adozione dei Piani d'Ambito, sussistendone i presupposti, atteso che la popolazione complessiva dell'Area e superiore al limite minimo di 5.000 abitanti che il legislatore ha previsto;

RITENUTO di dover procedere in via preliminare alla formale individuazione e perimetrazione dell'Area di Raccolta Ottimale (di seguito denominata semplicemente "ARO") perfettamente coincidente con i territori comunali di Grotte e Castrofilippo;

CONSIDERATO altresì di procedere, secondo le previsioni di cui all'art.30 del D.Lgs. 267/2000 e conformemente agli indirizzi forniti dalla Regione, alla sottoscrizione tra i suddetti Comuni di una apposita convenzione per la costituzione di una associazione ex art.30 del D. Lgs. n.267/2000 tra i Comuni rientranti nell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) "Grotte e Castrofilippo" dell'ATO n.4 AGRIGENTO provincia Est;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n.43 del 05/06/2015 con la quale l'Amministrazione comunale ha deliberato di costituirsi in ARO con il comune di Castrofilippo;

RITENUTO necessario ed opportuno approvare lo schema di convenzione concordato tra i Sindaci dei Comuni di Grotte e Castrofilippo, pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale energia e servizi di pubblica utilità, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO ALTRESI' di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto convenzionale di costituzione dell'Associazione di ARO, autorizzando lo stesso ad operare le eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie in sede di stipula, purché condivise da tutti gli altri Comuni e con onere di ratifica da parte di questo Civico consesso alla prima riunione utile;



RITENUTO infine opportuno demandare al Comune capofila dell'ARO, individuato come previsto dalla convenzione di ARO, tutti gli adempimenti connessi e conseguenti per l'invio e l'approvazione del "piano di intervento" previsto dall'art. 5 comma 2-ter della Legge regionale del 08.04.2010, n. 9, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2013, previa approvazione da parte dell'Assemblea dell'ARO;

VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

VISTA la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Reg.le 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge n. 30 del 23.12.2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

PROPONE

1. Confermare la volontà di questo Comune di avvalersi del disposto di cui all'art.5, comma 2 ter, della Legge regionale 8 aprile 2010, n.9, nelle more dell'adozione dei Piani d'Ambito, sussistendone i presupposti;
2. Individuare la perimetrazione dell'Area di Raccolta Ottimale (A.R.O.) nel territorio dei Comuni di Grotte e Castrofilippo;
3. Procedere, secondo le previsioni di cui all'art.30 del D.Lgs. n.267/2000 e conformemente agli indirizzi forniti dalla Regione, alla sottoscrizione tra i suddetti Comuni di una apposita convenzione per la costituzione di una associazione ex art.30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni rientranti nell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) "Grotte e Castrofilippo" dell'ATO n.4 AGRIGENTO provincia Est.

4. Approvare lo schema di convenzione tra i Comuni di Grotte e Castrofilippo, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
5. Autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto convenzionale di costituzione dell'Associazione di ARO "Grotte e Castrofilippo", autorizzando lo stesso ad operare le eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie in sede di stipula, purché condivise da tutti gli altri Comuni e con onere di ratifica da parte di questo Civico consesso alla prima riunione utile.
6. Demandare al Comune capofila dell'ARO, individuato come previsto dalla convenzione di ARO, tutti gli adempimenti connessi e conseguenti per l'invio e l'approvazione del "piano di intervento" previsto dall'art. 5 comma 2-ter della Legge regionale del 08.04.2010, n. 9, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2013, previa approvazione da parte dell'Assemblea dell'ARO.
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza del caso.



Il Sindaco
Paolino Fantauzzo

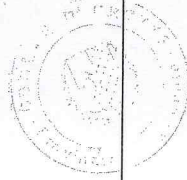
Pareri sulla superiore proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come recepito dall'art.12 della L.R. 30/2000:

Parere sotto il profilo della regolarità tecnica: **FAVOREVOLE.**
Grotte, 08/06/2015



Il Responsabile di PP.OO. dell'Area Urbanistica
Arch. Pietro Cali

Parere sotto il profilo della regolarità contabile: **FAVOREVOLE.**
Grotte, 08/06/2015



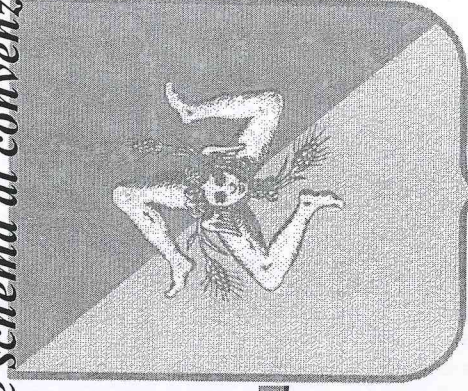
Il Responsabile di PP.OO. dell'Area Economico - Finanziaria
Rag. Maria Ortolano



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

*Modello di organizzazione dell'ARO
e schema di convenzione*



PREMESSA

Con l'articolo 1 comma 2 della l.r. n. 3/2013, concernente la gestione integrata dei rifiuti, è stato introdotto all'articolo 5 della l.r. n. 9/2010 il comma 2 ter che ha stabilito che i Comuni, in forma singola o associata e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica possono procedere all'organizzazione ed alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti.

Con successiva circolare n. 221 dell'1 febbraio 2013, lo scrivente Assessorato, ha emanato la Direttiva n. 1/2013 che, al punto 1, ha inteso definire gli A.R.O. quali aree di raccolta ottimale al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata all'efficienza gestionale all'interno degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti.

Per quanto sopra, al fine di dare attuazione al processo sopra delineato, si rende necessaria emanare il seguente schema di convenzione a cui i Comuni, in forma singola o associata, faranno riferimento per la costituzione dell'ARO.

NOTTE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ARO E SCHEMA DI CONVENZIONE ex art. 30 D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DELL' A.R.O. "Grotte - Castrolibippo"

per la costituzione di una associazione ex art.30 del D.Lgs. n.267/2000 tra i Comuni rientranti nell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) Grotte - Castrolibippo dell'ATO n°4 "Agrigento Provincia Est"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila _____ il giorno _____ del mese di _____, in _____, nella sede del Comune di _____ innanzi a me dott. _____, Segretario Generale come tale abilitato a ricevere e rogare contratti per conto dell'Ente che ai fini del presente atto assume il ruolo di Comune Capofila della presente convenzione per la gestione associata ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono presenti i signori:

- _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI _____, codice fiscale _____;
- _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI _____, codice fiscale _____;
- _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI _____, codice fiscale _____;
- _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI _____, codice fiscale _____;
- _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI _____, codice fiscale _____;
- _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI _____, codice fiscale _____;

comparenti, della cui identità personale e poteri io, Segretario Generale rogante, sono personalmente certo, i quali dichiarano di intervenire nel Presente atto e di sottoscriverlo non per sé ma in rappresentanza dei rispettivi, sopra indicati, Enti, e che convengono quanto appresso.

Premesso

che in linea con quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente l'A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) è l'unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;

che l'art. 5 della Legge della Regione Siciliana n. 9 dell'8 aprile 2010 ha confermato, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, gli A.T.O. costituiti in applicazione dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, quali identificati nel D.P.Reg. 20 maggio 2008; a questi si sono aggiunti gli ulteriori A.T.O. costituiti con DPGR n. 531 del 4 luglio del 2012;

che il comma 2-ter della Legge della Regione Siciliana n. 9 dell'8 aprile 2010 consente ai Comuni, in forma singola o associata, previa redazione di un piano di intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d'ambito e approvato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, di procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti all'interno di Aree di Raccolta Omogenee (A.R.O.), così come definiti al punto 1 n. 3 della direttiva n. 1/2013, circolare prot. 221/2013, dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

che la perimetrazione degli A.R.O. è rimessa alla competenza dei Comuni, singoli o associati, nel rispetto dei criteri di cui al capitolo 8 della "Linea guida per la redazione del Piano D'Ambito" del 04/04/2013 e alle "Linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010 nelle more dell'adozione dei Piani d'Ambito" del 04/04/2013, emanate dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

che il territorio del presente A.R.O. corrisponde ai territori dei comuni firmatari della presente convenzione;
i Comuni qui costituiti, adempiendo ai principi di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione delle risorse, intendono attivare per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, come meglio specificati di seguito con la presente convenzione, una gestione ed erogazione unitaria delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione operativa del servizio.
convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (PREMESSA)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 (OGGETTO E FINALITÀ)

Con la presente convenzione i Comuni di _____ dell'A.R.O./_____ interno all'Ambito Territoriale Ottimale _____, così come sopra rappresentati, costituiscono, ai sensi dell'art. 30 TUEL, l'Associazione per il coordinamento, l'attuazione e lo svolgimento associato dei compiti e delle attività connesse all'organizzazione e all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi, come meglio specificati di seguito.

L'associazione fra comuni e l'Ufficio Comune disciplinanti dalla presente convenzione sono organismi privi di personalità giuridica e sono finalizzati al solo svolgimento in forma associata delle funzioni di cui all'art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010. La titolarità delle funzioni, la stipula dei contratti di affidamento, nonché il controllo sul regolare svolgimento del servizio restano di esclusiva pertinenza dei singoli enti associati.

Art. 3 (ASSEMBLEA DELL'A.R.O./_____)

E' istituita l'Assemblea degli enti aderenti all'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) _____ con sede, in prima istanza, presso il Comune di _____. Tale sede è eventualmente modificata dall'Assemblea stessa ai sensi del successivo art. 6.

L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni i quali possono delegare a sostituirli un Assessore.

Art. 4 (COMPITI DELL'ASSEMBLEA)

All'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 9/2010, dalla presente convenzione, nonché dalle direttive impartite dalla Regione e ferme restando le funzioni riservate ai singoli Comuni, sono demandate le attività di indirizzo e programmazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti sul territorio dell'A.R.O., per quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5, comma 2-ter, della L.R. 9/2010, nonché con l'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 5 (FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA)

La seduta di primo insediamento è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti. Nella prima seduta, l'Assemblea elegge il Presidente all'unanimità.

In caso di mancanza di indicazione unitaria da parte dell'Assemblea, la Presidenza spetta al Sindaco del Comune avente il maggior numero di abitanti.

Il Comune del Sindaco eletto Presidente diviene capofila e sede dell'Assemblea di A.R.O.

L'Assemblea può eleggere un Vicepresidente.

Il Segretario dell'Assemblea è il segretario del Comune capofila.

Fino all'elezione del Presidente dell'ARO, le funzioni di verbalizzante sono assicurate dal Segretario del Comune con il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.

Ciascun Sindaco può delegare alla partecipazione un Assessore.

La delega deve essere conferita per iscritto per ogni seduta assembleare; il documento relativo deve essere conservato presso il Comune capofila insieme ai verbali delle sedute.

L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e

l'elenco degli argomenti da trattare e trasmesso dal segretario, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea, o almeno due giorni nei casi di urgenza. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli Enti aderenti alla convenzione. In seconda convocazione l'Assemblea si ritiene regolarmente costituita con l'intervento di almeno un terzo, più uno, degli Enti.

Il Presidente, inoltre, deve convocare l'assemblea entro venti giorni, quando ne è fatta domanda da almeno uno ~~terzo, più uno~~, dei componenti e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Le deliberazioni sono regolari ed efficaci tenuto conto dell'argomento trattato e degli effetti ricadenti sui singoli Comuni.

I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono preventivamente acquisire le deliberazioni dei singoli Consigli Comunali.

Le deliberazioni, di norma, sono assunte con votazione in forma palese e si intendono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all'Assemblea.

Il Segretario dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la legittimazione dei presenti.

Il Segretario, in seno all'assemblea, svolge funzioni di consulenza giuridico-normativa, oltre che di verbalizzazione dell'attività della seduta.

Le deliberazioni dell'assemblea sono redatte dal Segretario e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo, il quale, ultimo, ne cura la trasmissione agli enti convenzionati.

Le deliberazioni adottate dall'assemblea sono pubblicate nell'albo pretorio di tutti gli Enti Locali convenzionati e seguono le norme di pubblicità fissate dal TUEL.

Art. 6

(COMPITI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA)

Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nel caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

Spetta al Presidente :

rappresentare l'assemblea;

convocare e presiedere l'assemblea;

individuare tra il personale già in servizio presso gli enti convenzionati, il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Comune.

nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 272 e segg. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., per l'eventuale procedura ad evidenza pubblica di affidamento unico del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto.

Art. 7

(COMPITI DEL COMUNE CAPOFILA)

Il Comune capofila si fa promotore e coordinatore della convenzione e si impegna a svolgere il proprio ruolo con la massima diligenza, atta sia a raggiungere gli scopi dell'aggregazione sia a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti.

Il Comune capofila istituisce nel proprio bilancio un centro di costo distinto denominato "denominazione ARO" su cui saranno contabilizzate le relative poste in entrata ed in uscita relative alla gestione associata delle funzioni.

Restano di esclusiva pertinenza dei singoli comuni associati le competenze relative al pagamento, ivi inclusi gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento), ed alla verifica della regolare esecuzione del contratto di servizio, una volta ultimata la procedura di affidamento, nei territori di rispettiva competenza.

Art. 8

(UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

L'Ufficio Comune di A.R.O. (da qui in poi "Ufficio"), localizzato presso un'unità organizzativa del Comune sede dell'Assemblea, è la struttura preposta allo svolgimento degli adempimenti tecnico amministrativi strumentali all'affidamento e all'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati sul territorio dell'A.R.O..

In caso di affidamento a terzi tramite gara del servizio di cui al presente articolo, l'Ufficio opera come unica stazione appaltante del servizio.

L'Ufficio opera esclusivamente con personale già in servizio presso gli enti convenzionati al momento della sottoscrizione della presente convenzione.

Gli eventuali costi di funzionamento dell'Ufficio, motivatamente riconosciuti necessari dal responsabile dello stesso ed approvati dall'assemblea, comprese le spese per l'attività di assistenza tecnica e legale, sono a carico di tutti gli enti sottoscrittori e ripartite secondo le modalità di seguito specificate. A copertura dei costi di funzionamento dell'Ufficio, da quantificarsi in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli enti, si provvede con i trasferimenti dei comuni a favore dell'ente capofila nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo, anche in considerazione delle minori risorse impegnate dai singoli enti per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività, e ripartite proporzionalmente, al netto di eventuali contributi sulla base delle decisioni dell'assemblea dell'ARO e secondo quanto stabilito al successivo articolo 10. Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel bilancio preventivo del Comune capofila, è approvato dall'Assemblea su proposta dell'Ufficio stesso entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e assoggettato a ratifica da parte dei singoli Consigli Comunali.

Il conto consuntivo della gestione del funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel consuntivo del Comune capofila, è approvato annualmente dall'Assemblea, entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro il sesto mese successivo, e assoggettato a ratifica da parte dei singoli Consigli Comunali.

Ciascun comune convenzionato procede al versamento in favore dell'Assemblea dell'eventuale quota a proprio carico per il funzionamento dell'Ufficio Comune con le seguenti modalità:

- il 50 per cento entro il 30 giugno di ciascun anno;
- il saldo entro il dell'anno successivo.

Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio.

Sulla base delle indicazioni dell'Assemblea, inoltre, l'Ufficio può coordinare attività di informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per l'attuazione e la gestione associata del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 9

(OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI)

I Comuni appartenenti all'ARO assicurano la partecipazione di un proprio rappresentante, di norma il Sindaco ovvero il componente della Giunta Comunale, se delegato.

Gli enti locali convenzionati aderenti all'A.R.O./_____ espletano singolarmente i seguenti adempimenti:

- a. definiscono i regolamenti di cui ai commi 15 e 22 dell'art. 14 della L. 201/2011;
- b. deliberano l'aggiudicazione del servizio in caso di affidamento a terzi tramite gara;
- c. stipulano e sottoscrivono il contratto d'appalto e provvedono direttamente al pagamento delle prestazioni ricevute;
- d. curano gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori di rispettiva competenza;
- e. verificano l'esatto adempimento del contratto;
- f. i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato, avvieranno le procedure di risoluzione dei contratti, dopo la stipula del contratto con il gestore del nuovo servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata vantaggiosa per l'Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità, nonché con riferimento ai costi dei servizi;
- g. i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o comunque in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità, aggiornano il capitolato speciale d'appalto delle gestioni e stipulano un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione dell'ARO;
- h. ciascun Comune è unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e liquidati, sulla base dei rispettivi contratti, al gestore del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori di rispettiva competenza.

Gli enti locali convenzionati esercitano inoltre ogni utile attività collaborativa per consentire l'attuazione delle finalità della presente convenzione. Gli Enti locali informano in tempo reale l'Ufficio Comune di tutti gli

adempimenti contestualmente alla loro assunzione affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.

Gli enti sottoscrittori si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a fornire il personale necessario avvalendosi delle professionalità interne già presenti negli enti dei comuni convenzionati.

Art. 10

(RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI)

Gli Enti locali convenzionati si impegnano, con la sottoscrizione della presente convenzione, a corrispondere la propria quota di finanziamento per il funzionamento dell'Ufficio Comune di cui all'art. 9 ed a versarla con le modalità indicate dal Dirigente dell'Ufficio Comune.

I costi di funzionamento dell'Ufficio comune, nonché di programmazione e di attuazione delle attività dell'A.R.O., sono suddivise fra i Comuni aderenti in base alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento valido.

Sono considerate spese di funzionamento dell'Ufficio tutte le spese sostenute per l'attuazione delle attività dell'A.R.O., anche se i benefici diretti ed indiretti riguardano soltanto alcuni tra i Comuni associati.

Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non obbligano i Comuni associati, quelle derivanti da responsabilità attribuibili ad uno e/o più Comuni dell'A.R.O. per attività gestionali e di controllo di loro esclusiva competenza, ovvero contrari a leggi nazionali e regionali. In tal caso, le spese discendenti da tali responsabilità sono ad esclusivo carico del Comune inadempiente o non virtuoso nella partecipazione alla gestione associata.

A garanzia dell'adempimento di tali obblighi ai sensi dell'art.30 TUEL, nonché per l'attivazione dell'Ufficio Comune, gli enti aderenti si impegnano, nel termine di novanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto, a costituire un fondo comune presso la Tesoreria del Comune Capofila, mediante il versamento di un contributo forfetario, quantificato con provvedimento del Dirigente preposto all'Ufficio Comune. Il fondo viene svincolato con la scadenza della presente convenzione.

Art. 11

(DURATA)

La presente Convenzione ha durata di 7 (sette)¹ anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

L'eventuale rinnovo, potrà avvenire soltanto in forma espressa e deve essere preceduto da apposite deliberazioni consiliari di rinnovo adottate dai Comuni partecipanti.

Ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione nei termini e modi consentiti dalla vigente normativa.

Art. 12

(RINVIO)

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di eventuali integrazioni alla presente convenzione.

Art. 13

(REGISTRAZIONE)

Su richiesta delle parti, la presente convenzione è sottoposta a registrazione a tassa fissa presso l'Agenzia delle Entrate con spese a carico dei Comuni sottoscrittori.

Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho letto questo atto ai comparenti che con me lo sottoscrivono.

E' scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, ma per mia cura, ed è composto da _____ pagine e fin qui della _____ facciata.

P. IL COMUNE DI _____

P. IL COMUNE DI _____

¹ Minimo sette anni.

Il Presidente invita il Vice Sindaco a relazionare al Consiglio Comunale
Il Vice Sindaco relaziona
Indi il Presidente del Consiglio Comunale invita il C.C. ad esprimersi in merito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente e del Vice Sindaco
Uditi gli interventi dei vari Consiglieri
Vista la proposta di deliberazione
Con voti 09 favorevoli e 03 contrari (Cutaia, Cimino, Magrì)

D E L I B E R A

- 1) di approvare e far propria la proposta di deliberazione ;

Con voti 09 favorevoli e 03 contrari (Cutaia, Cimino, Magrì)

D E L I B E R A

- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;



C. (21/2014)

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE
(f.to Liotta Calogera) (f.to Dott. Carlisi Antonio S.)

Si attesta che copia integrale della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del sito internet istituzionale di questo Comune dal ____ al ____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, con defissione in data odierna.
Grotte li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio di questo Comune,

CERTIFICA

Che copia integrale della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del sito internet istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.11, comma 1 della L.R. n.44/91, oggi art. 711 comma 1 testo coordinato leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali pubblicato su suppl. ord. GURS 9/05/2008.

Grotte li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Chiarenza Vincenzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione: è

- è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 1 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali, giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali.

Grotte li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vincenzo Chiarenza

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Grotte li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Vincenzo Chiarenza)